

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5044 del 03/10/2022
Oggetto	Pratica FC07A0435. AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLI' (FC). Richiedente: DITTA INDIVIDUALE BALDINI RICCARDO. Uso: agricolo irriguo
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5278 del 02/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena  
Unità Gestione Demanio**

---

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLÌ (FC)**  
**Richiedente: DITTA INDIVIDUALE BALDINI RICCARDO**  
**Uso: agricolo irriguo**  
**Pratica FC07A0435**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

**VISTI** inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

**PRECISATO** che:

- ai sensi dell’art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 come modificato dall’art. 96, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. n. 41/2001 e, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo stabilito dall’art. 16 del medesimo Regolamento;

**RICHIAMATA** la **Determinazione dirigenziale n. 2883 del 06/03/2014**, con cui il Dirigente del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Forlì della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato **fino al 31/12/2015 alla Ditta individuale Baldini Riccardo** (P.IVA 02570720405), con sede legale in Comune di Forlì (FC) – Via Somalia n. 83/B – Località Villa Pianta, **la concessione preferenziale FC07A0435** di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo irriguo, con procedura ordinaria mediante prelievo da un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- ubicazione: Comune di Forlì (FC) – Località Villa Pianta – Via Somalia n. 83/B, in area di proprietà della medesima Ditta, identificata al Catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 94, mappale n. 104;
- profondità massima: 95 m da piano campagna;
- tubazione di rivestimento in metallo con diametro interno di 100 mm;
- uso della risorsa: agricolo irriguo;
- portata massima di esercizio: 0,50 l/s;
- volume annuo di acqua sotterranea concesso: 1.008 mc/anno;
- equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,00 kW;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 743.977, Y: 903.469;

**CONSIDERATO** che **la Ditta individuale Baldini Riccardo** (P.IVA 02570720405), con sede legale Comune di Forlì (FC) – Via Somalia n. 83/B – Località Villa Pianta:

- **con istanza presentata** al Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Forlì della Regione Emilia Romagna **in data 23/11/2015**, acquisita al PG.2015.0843024 del 24/11/2015, **ha richiesto il rinnovo** senza variazioni **della suddetta concessione preferenziale FC07A0435**, mai giunto agli atti finali;
- **con successiva istanza presentata** al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena **in data 19/04/2022**, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/65079 del 20/04/2022, **ha richiesto la variante non sostanziale della suddetta concessione preferenziale FC07A0435**, ai sensi dell'art. 31, comma 5 del R.R. n. 41/01, al fine di perforare un nuovo pozzo, da realizzare e utilizzare in sostituzione del suddetto pozzo esistente ubicato nelle immediate vicinanze (ad una distanza di circa 15/20 m) e nella medesima particella catastale sopra indicata;

**RILEVATO** che dalla documentazione acquisita agli atti e dalla Relazione tecnica illustrativa, allegata alla suddetta domanda risulta, in particolare, che:

- la richiesta di perforazione del nuovo pozzo è motivata dal fatto che il precedente pozzo esistente non è più utilizzabile e recuperabile a causa di insanabili guasti strutturali;
- il **nuovo pozzo** avrà le stesse caratteristiche del precedente pozzo esistente di seguito riportate: **portata massima pari a 0,50 l/s, volume di prelievo massimo annuo pari a 1.080 mc**, diametro pari a 100 mm, **profondità pari a 95,00 m** da piano campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa da 1,00 kW;
- la risorsa sarà utilizzata per **uso agricolo irriguo**;
- la nuova derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;

**CONSIDERATO** che con nota datata 04/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/77393 del 09/05/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza di variante non sostanziale alla concessione preferenziale in oggetto, a far data dal 19/04/2022;
- ha richiesto al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena e al Consorzio di Bonifica della Romagna, in qualità di Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo, i pareri di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41 del 20/11/2001, per il rilascio della variante non sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;

**RILEVATO** che:

- con nota prot. n. 14163 del 12/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/79565 del 12/05/2022, **il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso il proprio parere**, ai sensi dell'art. 12 del Reg. Reg. n. 41/01, da cui risulta che *"in conformità ai dispositivi normativi di cui all'art. 21, comma 3 bis, R.D. 1775/33, [...] i terreni censiti catastalmente in Comune di Forlì (FC), al Foglio 94 mappale 104 non risultano ricadere all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non sono ricompresi all'interno di alcun areale potenzialmente servito da canali ad uso irriguo gestiti dallo scrivente Consorzio. Si ritiene utile precisare che il canale consorziale denominato "Cerchia di Coriano" non è un canale ad uso irriguo"*;
- con nota prot. n. 11796/2022 del 17/05/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/82709 del 18/05/2022, **il Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ha espresso il proprio parere**, da cui risulta che: *"[...] la domanda di concessione in esame, che prevede l'escavazione di un nuovo pozzo, nel Comune di Forlì ad uso "agricolo irriguo" che insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei tutelate ai sensi dell'art. 28 del PTCP, **non può essere ritenuta conforme al PTCP. Nello specifico l'art. 28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che la perforazione di pozzi è consentita solo per quelli a fini domestici a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775. Ciò significa che ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art. 28 del PTCP; Si precisa inoltre, in relazione al pozzo esistente oggetto di concessione rilasciata con atto n. 2883 del 06/03/2014 pratica FC07A0435, che l'art. 28 del PTCP al comma 7 prevede che "i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente".***"

**DATO ATTO** che, trattandosi di procedimento istruttorio riguardante il rilascio di rinnovo con variante non sostanziale della concessione FC07A0435, di cui il presente provvedimento di autorizzazione alla perforazione costituisce atto preliminare al successivo rilascio della medesima concessione, si ritiene di poter confermare il parere acquisito in sede di rilascio della suddetta Determinazione dirigenziale n. 2883 del 06/03/2014 (trasMESSO con nota prot. n. 26 del 15/01/2014, registrata al prot. reg. con PG/2014/0013920 del 20/01/2014), con cui l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli ha giudicato il prelievo ammissibile;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra esposto, che il parere non favorevole del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena sia superabile e che quindi, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, si possa procedere al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo ad uso agricolo irriguo ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, in quanto con la suddetta Determinazione dirigenziale n. 2883 del 06/03/2014 è stata rilasciata la concessione preferenziale FC07A0435 che prevedeva già l'utilizzo di un pozzo che verrà sostituito con il suddetto nuovo pozzo avente analoghe caratteristiche del precedente;

**DATO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 87,00 in data 23/11/2015, dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza di rinnovo della concessione in oggetto;
- l'importo di € 90,00 in data 19/04/2022 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di variante non sostanziale alla concessione in oggetto;

**DATO ATTO**, altresì, che non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione del suddetto nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, possa essere rilasciata l'autorizzazione alla perforazione ai sensi dell'art. 16 del R.R. n. 41/01;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare la Ditta individuale Baldini Riccardo** (P.IVA 02570720405), con sede legale in Comune di Forlì (FC) – Via Somalia n. 83/B – Località Villa Pianta, **a perforare n. 1 nuovo pozzo**, da realizzare in sostituzione del precedente pozzo esistente (risorsa FCA5315), non più utilizzabile a causa di guasti strutturali, ubicato nelle immediate vicinanze dello stesso, in area catastalmente identificata al Foglio 94, mappale n. 104 del NCT del medesimo Comune, avente le stesse caratteristiche tecnico-costruttive di seguito riportate:
  - profondità massima: 95,00 m dal piano campagna;
  - tubazione di rivestimento in metallo con diametro interno di 100 mm;
  - portata massima di esercizio: 0,50 l/s;
  - equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,00 kW;
  - volume di acqua sotterranea concesso: 1.008 mc/anno;
  - coordinate geografiche UTM RER: X: 743.904, Y: 903.281;
2. **di stabilire** che i dati tecnici definitivi del nuovo pozzo da perforare saranno acquisiti con la trasmissione della "Relazione integrativa di avvenuta perforazione del pozzo", richiesta all'art. 2, comma 1 dell'Allegato al presente atto denominato "Prescrizioni per la perforazione", che ne costituisce parte integrante;
3. **di dare atto** che **il presente provvedimento di autorizzazione è preliminare al rilascio dell'atto di rinnovo con variante non sostanziale della concessione FC07A0435** di derivazione di acque pubbliche sotterranee, che potrà essere rilasciato a conclusione del procedimento di cui all'art. 27 e all'art. 31, comma 5 del R.R. n. 41/01, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta Relazione di avvenuta perforazione del pozzo. **Il prelievo dal suddetto nuovo pozzo sarà permesso solo dopo l'adozione e la notifica del suddetto atto di variante non sostanziale della concessione FC07A0435;**
4. **di stabilire** che i lavori di perforazione del nuovo pozzo dovranno essere eseguiti **entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto**, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui a suddetto Allegato al presente atto denominato "Prescrizioni per la perforazione";
5. **di archiviare** la risorsa (codice **FCA5315**) corrispondente al precedente pozzo esistente;
6. **di stabilire** che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2 del R.R. n. 41/01, **la Ditta individuale Baldini Riccardo** dovrà provvedere alla **chiusura del pozzo esistente, nel rispetto delle modalità e delle indicazioni tecniche stabilite all'art. 5 del suddetto Allegato al presente atto** denominato "Prescrizioni per la perforazione";
7. **di stabilire**, altresì, che, **contestualmente alla trasmissione della suddetta "Relazione integrativa di avvenuta perforazione del nuovo pozzo"**, la Ditta individuale Baldini Riccardo dovrà trasmettere all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae (all'indirizzo di posta elettronica [aoofc@arpa.emr.it](mailto:aoofc@arpa.emr.it)) una **dichiarazione** resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto all'art. 5 del suddetto Allegato al presente atto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo dismesso;**
8. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e al relativo Allegato comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/99;

9. **di precisare** che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle L. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
10. **di precisare** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. **di precisare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae;
12. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena – Area Est  
Dr.ssa Tamara Mordenti\*

\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena  
Unità Gestione Demanio**

---

**PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la richiesta di **perforazione di un nuovo pozzo** da realizzare in Comune di Forlì (FC), in area catastalmente identificata al Foglio 94, mappale n. 104 del NCT del medesimo Comune da parte della **Ditta individuale Baldini Riccardo** (P.IVA 02570720405), con sede legale in Comune di Forlì (FC) – Via Somalia n. 83/B – Località Villa Pianta per uso **agricolo irriguo**, relativo alla pratica **FC07A0435**.

**Articolo 1 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di sei mesi** dalla data di notifica del presente provvedimento, durante i quali non è possibile attingere acqua dal nuovo pozzo perforato.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

**Articolo 2 – ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA**

- Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il richiedente dovrà comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica [aoofc@cert.emr.it](mailto:aoofc@cert.emr.it) :
  - la **data d'inizio dei lavori di ricerca, con preavviso di almeno dieci giorni**;
  - l'**esito della ricerca entro trenta giorni** dalla data di completamento dei lavori, trasmettendo apposta **"Relazione integrativa di avvenuta perforazione pozzo"** contenente:
    - l'esatta localizzazione della perforazione su planimetria in scala 1:2.000 e C.T.R.;
    - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
    - la stratigrafia dei terreni attraversati;
    - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
    - il tipo di falda captata.
- Sono posti a carico del richiedente gli adempimenti stabiliti dalla L. 4 agosto 1984, n. 464 per le **perforazioni che superano i 30,00 m** di profondità, ovvero la comunicazione della perforazione stessa a:  
**ISPRA** (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, n. 48 – 00144 Roma, con apposita modulistica reperibile dal sito: <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmisione-informazioni-legge-464-84> .
- L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.

**Articolo 3 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE**

L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di un **nuovo pozzo**, da realizzare in sostituzione del precedente pozzo (risorsa FCA5315), non più utilizzabile a causa di guasti strutturali, ubicato nelle immediate vicinanze

dello stesso, in area catastalmente identificata al Foglio 94, mappale n. 104 del NCT del Comune di Forlì (FC), avente le stesse caratteristiche tecnico-costruttive di seguito riportate:

- profondità massima: 95,00 m dal piano campagna;
- tubazione di rivestimento in metallo con diametro interno di 100 mm;
- portata massima di esercizio: 0,50 l/s;
- equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,00 kW;
- volume di acqua sotterranea concesso: 1.008 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 743.904, Y: 903.281.

#### **Articolo 4 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE**

1. La Ditta incaricata della perforazione del nuovo pozzo dovrà essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare, dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica.
2. Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
  - realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
  - cementazione della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso, al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
  - realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusura ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
  - sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenete un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
  - inserimento di una valvola di non ritorno nella tubazione idraulica di mandata del pozzo per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita del pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
  - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo;
  - installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata.
3. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fine e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.
4. La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.
5. I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. Le acque di risulta potranno essere scaricate:
  - nelle reti fognarie nel rispetto dei valori limiti di cui alla Tabella 3. "Scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - in acque superficiali nel rispetto dei valori limiti di cui alla Tabella 3. "Scarico in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

## Articolo 5 – TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2 del R.R. n. 41/01, il concessionario è obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo da sostituire, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse, mettendo in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero, comunicando a questo Servizio di Arpae (all'indirizzo di posta elettronica [aofc@arpa.emr.it](mailto:aofc@arpa.emr.it)) la data di inizio dei lavori per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. Per l'esecuzione delle suddette operazioni di tombamento e messa in sicurezza il concessionario dovrà provvedere a:
  - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
  - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
  - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pacher semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
  - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
  - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm).
3. **Contestualmente alla trasmissione della "Relazione integrativa di avvenuta perforazione pozzo" di cui al precedente art. 2, comma 1 del presente allegato, il concessionario è tenuto a trasmettere** a questo Servizio di Arpae (all'indirizzo di posta elettronica [aofc@arpa.emr.it](mailto:aofc@arpa.emr.it)) una **dichiarazione** resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo.**

## Articolo 6 – VIGILANZA

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**